

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DEI DEHORS

Indice

Sommario

Art. 1 – Oggetto e finalità	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 - Soggetti titolati ad installare dehors	4
Art. 4 – Aree occupabili con dehors.....	4
Art. 5 -Tipologie e caratteristiche dei manufatti.....	5
Art. 6 – Criteri generali per la collocazione e l’allestimento dei dehors	5
Art. 7 - Salvaguardia della circolazione pedonale e veicolare, della sicurezza, della necessaria dotazione di spazi di sosta e dal principio di non creazione di barriere architettoniche.....	5
Art. 8- Salvaguardia e promozione del decoro urbano e protezione dei beni culturali e paesaggistici	6
Art. 9 - Tutela di aspetti igienico-sanitari e protezione dal rumore	7
Art. 10 - Salvaguardia dei diritti dei terzi.....	7
Art. 11 - Procedimento per il rilascio di concessione di suolo pubblico per l'installazione di Dehors	7
Art. 12 - Attività consentite e gestione delle strutture	9
Art. 13 - Durata della concessione e canone.....	9
Art. 14- Lavori nell’area o nel sottosuolo	10
Art. 15 - Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dai dehors.....	10
Art. 16 – Revoca, sanzioni, decadenza	11
Art. 17- Rimandi normativi.....	11
Art. 18 - Entrata in vigore ed abrogazioni	12

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento reca la disciplina comunale dei dehors, ivi comprese le modalità e i limiti di occupazione di suolo pubblico, le caratteristiche dei manufatti e le attività ammessi nell'ambito dei dehors stessi.

2. La finalità che il presente regolamento intende perseguire, nell'ottica della proporzionalità e del corretto temperamento dei diversi valori di interesse pubblico sono:

- la promozione e l'incentivazione dei pubblici esercizi nella loro funzione di animazione cittadina e di presidio sociale dello spazio collettivo;
- la salvaguardia e la valorizzazione dei caratteri storico-artistici e testimoniali della città nel suo complesso e in particolare delle sue aree tutelate, nonché del decoro urbano;
- la tutela della salute, della sicurezza stradale, dell'accessibilità pedonale e della vivibilità dello spazio urbano.

Art. 2 – Definizioni

1. Si definisce "dehors" lo spazio esterno attrezzato, individuato in aree di cui ai commi 2 e 3, funzionalmente connesso ad un pubblico esercizio nell'accezione di cui al c. 7 che segue. Il dehors è un componente dell'arredo urbano che, per dimensioni e caratteristiche costruttive, risulta destinato a contingenti esigenze di esercizio dell'attività di somministrazione o consumo sul posto e non determina un incremento volumetrico o, comunque, una trasformazione permanente del territorio. Il dehors è attrezzato con oggetti che realizzano nel loro insieme un manufatto temporaneo, caratterizzato da facile rimovibilità e reversibilità dell'intervento di installazione. È riconducibile alla definizione di dehors anche l'allestimento con le caratteristiche di cui al presente comma effettuato su area privata pertinenziale ad un esercizio pubblico.

2. Con il termine "suolo pubblico" s'intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio o al patrimonio del Comune. La concessione di occupazione di suolo pubblico si intende relativa sia all'uso esclusivo concesso del suolo, sia all'assenso comunale alla copertura con tende a sbraccio o soluzioni simili.

3. Ai fini del presente regolamento si definisce "area privata ad uso pubblico" il suolo privato gravato di servitù d'uso pubblico, anche di fatto, o l'area privata contigua a quella pubblica, posta in continuità con l'area di circolazione pedonale e stradale, priva di recinzioni o limitazioni all'accesso e utilizzata da una collettività indeterminata di individui. Tale area è soggetta all'applicazione del presente regolamento e del regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale.

4. L'"area esterna annessa ai locali" è l'area pubblica o di uso pubblico prospiciente le vetrine su strada o sotto il portico. Tale area, di forma rettangolare, è delimitata da due ideali linee perpendicolari alla facciata che si dipartono dal punto ove le mezzerie dei muri perimetrali incontrano la facciata, e da due ideali linee parallele alla facciata, distanti tra loro al massimo 2,5 m. In assenza di vetrine e in casi specifici e limitati, per area esterna annessa può essere intesa l'area pubblica o di uso pubblico prospiciente la facciata su cui insiste il locale. Nel caso di chioschi, l'"area esterna annessa al locale" è l'area, come descritta dal presente comma, relativa ad una facciata del chiosco, in particolare a quella individuata come principale.

5. Le "aree aggiuntive laterali" sono le aree collocate nelle immediate vicinanze dell'area prospiciente il locale, ossia negli spazi laterali (a destra e sinistra) del dehors principale, rispettando gli allineamenti paralleli alla facciata del dehors principale e per uno sviluppo non eccedente le aree annesse ai locali contigui, come determinate ai sensi del comma 4. Qualora lo sviluppo delle aree aggiuntive laterali non possa essere determinato ai sensi del comma 4, per assenza di riferimenti a locali contigui, esse non possono eccedere le dimensioni dell'area esterna annessa al locale. <<La nozione non si applica ai chioschi.>>

6. Le “aree aggiuntive speciali” sono aree poste sul lato opposto della strada rispetto a quello in cui è collocato l’esercizio o, << nel caso di chioschi, nell’intorno del chiosco stesso, per un’estensione complessiva non superiore a quattro volte la superficie coperta del chiosco legittimamente esistente o di progetto conforme.>> La loro concessione è straordinaria e richiede specifica e motivata decisione della giunta comunale <<e stipula di idonea convenzione.>>

7. Ferme restando le normative applicabili in materia di commercio, artigianato e somministrazione, e ai soli fini del presente regolamento, si definiscono “pubblici esercizi” sia gli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, sia le attività di artigianato o commercio alimentare in cui sia consentito il consumo sul posto di prodotti alimentari.

8. Ai fini del presente regolamento si definiscono “aree di tutela” gli ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico¹, nonché le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani ricompresi entro il centro storico classificato come zona A dal vigente P.R.G.², nonché le aree comprese nel perimetro di vincolo e quelle in aderenza agli immobili³ e le aree poste in aderenza degli stessi.

9. Ai fini del presente regolamento si definisce “area di tutela speciale” il sistema di spazi pubblici che coincide con l’area, connessa ai beni di eccezionale valore storico o artistico di cui all’articolo 2, comma 1, del D.M. 426/2021, individuata all’elenco riportato nel decreto del segretario regionale del Ministero della Cultura D.S.R. 254 del 12.12.2022 e rappresentata sul sistema informativo territoriale ministeriale: “*via Guercino dall’intersezione con via Bonzagni - piazza Guercino - via Matteotti (imbocco) - Via Provenzali (imbocco) - piazzale della Rocca - Via S. Liberata dal civico 1 al civico 11 - viale Jolanda da piazzale della rocca al civico 14 - viale Loris Bulgarelli*”, oltre a p.zza Lambertini.

Art. 3- Soggetti titolati ad installare dehors

1. L’installazione di dehors è consentita ai titolari degli esercizi pubblici come definiti al comma 7 dell’articolo 2 che precede.

2. La richiesta è corredata dagli atti di assenso dei terzi coinvolti come individuati dall’art. 10 e quelli ulteriori individuati dal richiedente in ragione del caso concreto.

Art. 4 – Aree occupabili con dehors

1. I dehors sono ammessi, nel rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento, nelle aree esterne annesse ai locali e nelle aree aggiuntive laterali.

2. La consistenza massima delle aree occupabili per ciascun pubblico esercizio si determina a partire dalle definizioni geometriche di “area esterna annessa ai locali” e “area aggiuntiva laterale”, applicando di seguito le limitazioni derivanti dagli articoli 7, 8, 9, 10.

3. Le aree aggiuntive speciali possono essere occupate esclusivamente in presenza di piazze, giardini o aree stradali pedonalizzate, oppure in aree stradali a traffico limitato solo in adiacenza ad attraversamenti pedonali, a tutela della sicurezza del personale e dei clienti. La concessione è ammessa previa specifica istruttoria degli uffici competenti in materia di commercio, edilizia, urbanistica, ambiente, manutenzioni, sicurezza e viabilità, e deliberazione della giunta che ne valuti l’opportunità ai fini dell’effettivo incremento della qualità urbana, anche a seguito di un progetto complessivo di sistemazione. <<Essa è subordinata alla conclusione di una convenzione di durata non superiore a quella del dehors principale, o, se del caso, alla concessione dell’area del chiosco. La convenzione regola aspetti architettonici, dimensioni, caratteristiche ed esercizio del dehors, nel rispetto dei principi del presente Regolamento, e può individuare forme di

¹ Ai sensi dell’art. 136 e 142 del Codice dei beni culturali.

² Ai sensi dell’art. 10 c. 4 lett. g) del Codice dei beni culturali

³ Ai sensi dell’art. 10 c. 1 del Codice dei beni culturali

ragionevole concorso al mantenimento del decoro urbano nell'intorno del dehors, a cura e carico dell'esercente.>>

Art. 5-Tipologie e caratteristiche dei manufatti

1. L'allestimento del dehors è realizzato mediante la disposizione di attrezzature consistenti in tavolini e sedute, ombrelloni o tende, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali, strutture di copertura, altri elementi accessori. I predetti elementi sono gli unici ordinariamente consentiti.
2. Gli elementi e le strutture che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, non eccedono l'area concessa per l'allestimento del dehors.
3. Gli elementi componenti il dehors sono semplicemente appoggiati al suolo.
4. L'Allegato al presente regolamento descrive nel dettaglio le tipologie di dehors ammissibili, che si classificano come segue:
 - dehors di tipo A - ammette sedie, tavolini, ombrelloni, tende a sbraccio;
 - dehors di tipo B – ammette sedie, tavolini, ombrelloni, tende a sbraccio, pedane, delimitazioni;
 - dehors di tipo C - ammette sedie, tavolini, ombrelloni, tende a sbraccio, pedane, delimitazioni, strutture di copertura.

Art. 6 – Criteri generali per la collocazione e l'allestimento dei dehors

1. I dehors sono progettati, installati e condotti nel perseguimento delle finalità del presente regolamento.
2. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 2 e le relative indicazioni dimensionali, le soluzioni tecniche ammissibili sono definite dai seguenti condizionamenti, ciascuno dei quali incide sulla possibilità di richiedere e ottenere la concessione e sulle condizioni della stessa:
 - a) limiti e prescrizioni derivanti dalla salvaguardia della circolazione pedonale e veicolare, della sicurezza, della necessaria dotazione di spazi di sosta e dal principio di non creazione di barriere architettoniche, disciplinati dall'art. 7;
 - b) limiti e prescrizioni finalizzati alla salvaguardia e promozione del decoro urbano in tutto il territorio comunale, e alla protezione delle aree di tutela e delle aree di tutela speciale, disciplinati dall'art. 8;
 - c) limiti e prescrizioni finalizzati alla tutela di aspetti igienico-sanitari, ivi compresa la protezione dal rumore, disciplinati dall'art. 9;
 - d) limiti e prescrizioni finalizzate alla salvaguardia dei diritti dei terzi, che devono essere considerati sempre fatti salvi e rispetto ai quali il presente regolamento costituisce una linea-guida, disciplinati dall'art. 10.

Art. 7- Salvaguardia della circolazione pedonale e veicolare, della sicurezza, della necessaria dotazione di spazi di sosta e dal principio di non creazione di barriere architettoniche

1. Al fine di consentire il transito pedonale, l'occupazione dei marciapiedi, camminamenti e sottoportici è consentita sempre che rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni larga non meno di due metri⁴.
2. Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, su carreggiata o comunque area adibita alla circolazione veicolare

⁴ Cfr. articolo 20 del Codice della Strada.

o ciclopedonale, gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani non devono essere inferiori a metri lineari 3,50. Il de hors in tali casi è comunque opportunamente munito di adeguata segnalazione. Si stabilisce un ingombro massimo dell'occupazione su carreggiata di larghezza mt 2,40 x lunghezza mt. 9,00 (ovvero 2 posti auto) con una tolleranza del 10 %, fatta salva la possibilità di prescrivere un ingombro minore ove lo richiedano ragioni di sicurezza o opportunità. Eventuali deroghe al franco di 3,50 m sopra indicato sono valutabili se il comune ne rilevi la necessità e fattibilità date le eccezionali circostanze concrete, ed è subordinato all'assenso scritto dei Vigili del Fuoco.

3. L'installazione di de hors è consentita lungo le strade di tipo E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) e sulle strade locali interzonali⁵. Per quanto riguarda le strade di tipo C le installazioni sono consentite purché sia garantita la sicurezza della circolazione stradale anche prescrivendo particolari misure di sicurezza e segnalazione visiva.

4. Non è consentita l'installazione su piste ciclabili o ciclopedonali o su corsie ciclabili.

5. L'occupazione comunque è subordinata alla valutazione del comune che essa non cagiona pericolo o incomodo per la circolazione e per il legittimo uso delle aree pubbliche o aperte al pubblico, non interferisce con gli attraversamenti pedonali né occulta la segnaletica stradale verticale presente. In corrispondenza di intersezioni stradali con semafori, l'occupazione non occulta la perfetta visibilità delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo è posta all'esterno del triangolo di visibilità avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza, misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi, sia pari al doppio delle distanze stabilite nel Regolamento del Codice della Strada a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

6. L'eventuale occupazione di suolo pubblico per l'installazione di de hors da parte di ciascun esercizio pubblico in aree attrezzate per la sosta (stalli delimitati dalle apposite strisce blu o bianche) nell'intero territorio comunale è limitata a due posti auto, salvo che tale superficie non determini una riduzione degli standard inferiore al minimo stabilito dalle norme urbanistiche.

7. L'installazione di de hors da parte di ciascun esercizio pubblico in aree attrezzate per la sosta a pagamento, delimitati dalle apposite strisce blu, comporta l'assunzione in capo al richiedente l'occupazione di tali spazi, l'impegno a corrispondere un canone maggiorato di una tariffa giornaliera che il Comune si riserva di quantificare in relazione agli obblighi contenuti nei Contratti di gestione della sosta a pagamento vigenti al momento della richiesta.

Art. 8- Salvaguardia e promozione del decoro urbano e protezione dei beni culturali e paesaggistici

1. Ai fini della tutela, si articola il territorio in tre ambiti:

a) le aree non tutelate, in cui è consentita l'intera gamma di soluzioni di cui all'Allegato, ferma restando la salvaguardia del decoro urbano;

b) le aree di tutela, in cui si applicano le limitazioni di cui alle prescrizioni speciali dell'Allegato e i relativi limiti cromatici;

c) le aree di tutela speciale, in cui si applicano le ulteriori limitazioni di cui alle prescrizioni speciali dell'Allegato e i relativi limiti cromatici.

2. Sull'intero territorio comunale le caratteristiche, la posa, la manutenzione e l'esercizio dei manufatti hanno caratteristiche tali da non comportare il deterioramento delle superfici di appoggio, e garantiscono nel tempo il decoro, la pulizia, la sicurezza, l'accessibilità e il rispetto della normativa igienico-sanitaria, con riguardo non solo alle strutture fisse ma anche agli arredi, coperture, tende e ombrelloni etc. che devono risultare costantemente puliti, integri e decorosi.

⁵ Così come definite dalla regolazione locale in forza delle Direttive ministeriali per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico, G.U. n.146 del 24-6-1995 - Suppl. Ordinario n. 77)

Art. 9- Tutela di aspetti igienico-sanitari e protezione dal rumore

1. Gli esercizi pubblici che non siano dotati di idonei servizi igienici disponibili esclusivamente per il pubblico possono installare dehors solo sulle aree esterne annesse ai locali. << Tale limitazione non si applica ai pubblici esercizi con somministrazione⁶, situati nel centro storico, che risultavano legittimamente abilitati e attivi al giorno 27 agosto 2023, data di entrata in vigore del presente Regolamento.>>

2. I dehors e le relative attrezzature e accessori sono installati e condotti in maniera tale da garantire la sicurezza igienico-sanitaria, anche tenendo conto e moderando le potenziali cause di contaminazione al contorno. Le tende, gli ombrelloni e le strutture di copertura sono mantenute in condizioni tali da scongiurare la contaminazione degli alimenti per caduta di materiale.

3. Non è consentito l'esercizio dei dehors che comporti molestia alla quiete pubblica.

4. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali o diffusione sonora di cui alla L.R. 14/2003 art. 12 c. 2, con le modalità ed entro i limiti disposti per le manifestazioni temporanee di cui alla tabella B, categoria 5, del vigente regolamento per la protezione dall'esposizione al rumore degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno, approvato con D.C.C. n. 58 del 28.7.2022.

Art. 10- Salvaguardia dei diritti dei terzi

1. Le concessioni, le autorizzazioni e ogni atto in applicazione del presente regolamento si intendono adottati salvi i diritti dei terzi.

2. L'installazione dei dehors su aree di soggetti terzi diversi dal comune, ancorché gravate da servitù pubblica o destinate all'uso pubblico, è subordinata all'assenso scritto del proprietario, con riguardo anche a quanto applicabile in caso di proprietà condominiale o comproprietà.

3. L'installazione dei dehors nelle aree aggiuntive laterali e nelle aree aggiuntive speciali è subordinata all'acquisizione di specifico assenso da parte dei proprietari degli edifici prospicienti tali aree, e del titolare dell'attività economica ivi insediata se presente.

4. Il comune, in ogni caso, non risponde di danni cagionati a soggetti terzi da richiedenti o da titolari di concessioni per dehors.

Art. 11- Procedimento per il rilascio di concessione di suolo pubblico per l'installazione di Dehors

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio di concessione di suolo pubblico per l'installazione di dehors su area pubblica o privata ad uso pubblico si avvia mediante la presentazione all'ufficio comunale competente, di istanza da parte del titolare dell'esercizio pubblico da trasmettere in modalità telematica. Il procedimento si conclude in sessanta giorni. La concessione di suolo pubblico è comprensiva dell'autorizzazione all'allestimento del dehors secondo quanto prospettato nell'istanza e nel rispetto di eventuali prescrizioni impartite. Le modifiche ai dehors esistenti sono autorizzate a mezzo del medesimo procedimento. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensioni, forma, materiali e colori non richiede autorizzazioni né comunicazioni.

2. La domanda è redatta su apposita modulistica predisposta dal Comune e resa disponibile sulla Rete civica, ed è corredata da idonea documentazione tecnica a firma di tecnico abilitato in scala adeguata comprendente:

- inquadramento;

- localizzazione precisa, con rilievo geometrico del contorno;

⁶ Di cui all'art. 5 c. 1 della L. 25 agosto 1991, n. 287

- rappresentazione grafica degli elementi;
- layout degli arredi e degli impianti;
- altra documentazione idonea a rappresentare aspetti rilevanti dello stato dei luoghi o del progetto;
- relazione tecnica dettagliata che individua, tra l'altro, i vincoli e condizionamenti presenti alla luce degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10.

Per le installazioni in aree di tutela, in aree di tutela speciale e presso fabbricati vincolati è necessario anche indicare:

- Indicazione del numero massimo di tavolini e sedute previste,
- Indicazioni prospettiche e dei materiali utilizzati con inserimento nel contesto, mediante viste 3D,
- Orario di utilizzo del dehors,
- Documentazione fotografica del contesto in cui si propone l'inserimento del dehors, con indicazione dei punti di ripresa su apposita planimetria,
- Indicazione della messa in opera di eventuali elementi accessori.

3. Non ricorre l'obbligo di predisposizione della documentazione da parte di un tecnico nei casi di allestimenti di tipo A e B al di fuori delle aree di tutela e di tutela speciale.

4. La documentazione deve essere comprensiva del nulla osta/atti di assenso di terzo, oltre che di eventuali altre richieste di autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, previsti da norme settoriali, con relativi allegati.

5. L'istruttoria è curata dall'ufficio competente in materia di concessioni di suolo pubblico, che provvede all'acquisizione dei necessari pareri resi dagli uffici comunali competenti in materia di pubblica sicurezza, viabilità, patrimonio, manutenzioni, edilizia privata, ambiente e paesaggio, oltre che dei prescritti atti d'assenso di altre amministrazioni se del caso. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza dei servizi decisorie di cui all'art. 14 e seguenti della L. 241/1990, pertanto il provvedimento finale, se del caso, sarà costituito dalla determinazione conclusiva della conferenza dei servizi.

6. Il rilascio dell'autorizzazione o comunque la sua efficacia sono subordinati alla consegna al comune della copia della polizza R.C.T. a copertura dei rischi derivanti dall'attività svolta.

7. Fermo restando il permanere delle condizioni di fatto e di diritto che ne consentono il rilascio, alla scadenza del periodo di validità della concessione il titolare, se interessato dovrà presentare istanza di proroga o rinnovo della concessione entro i termini di cui all'art. 13 che segue. La proroga o il rinnovo sono condizionati alla conformità del dehors al regolamento vigente.

8. In caso di subentro o avvicendamento nella gestione dell'attività, il soggetto subentrante interessato al mantenimento del dehors, senza l'apporto di modifiche o variazioni, dovrà presentare domanda di voltura della concessione di suolo pubblico unitamente alla presentazione del titolo di subentro. L'istanza dovrà essere corredata da dichiarazione di invarianza dei requisiti del dehors e delle condizioni di rilascio della precedente concessione. Per la regolazione in materia di corresponsione del canone dovuto in caso di subentro si fa riferimento al Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale.

9. Nel caso in cui il subentrante intenda apportare modificazioni alla struttura del dehors nella tipologia o nella dimensione del manufatto, la domanda di voltura dovrà essere corredata dalla stessa documentazione necessaria in caso di nuova concessione.

10. L'installazione di dehors in aree private è soggetta a comunicazione da parte del titolare dell'attività, che contenga la descrizione degli elementi costitutivi del dehors, e il nulla osta del terzo interessato, laddove il manufatto sia posizionato su aree comuni a terzi o di pertinenza di altri soggetti. Si rimanda al Regolamento comunale per la protezione dall'esposizione al rumore degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno per quanto concerne le procedure e la documentazione acustica necessarie per l'utilizzo di aree esterne, anche private, per la somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 12- Attività consentite e gestione delle strutture

1. I dehors sono impiegati per la somministrazione assistita o il consumo sul posto di alimenti e bevande in ragione della tipologia di attività economica insediata. Non sono ammessi usi diversi.
2. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali o diffusione sonora entro i limiti di cui all'art. 9 che precede.
3. Nei dehors è vietato il posizionamento di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, di congegni per il gioco d'azzardo, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità. È consentito il posizionamento di apparecchi per l'attività ludica dei bambini il cui utilizzo è vietato dalle ore 14 alle ore 16,00 e dalle ore 22,00 alle ore 08,00 del giorno successivo.
4. Il Sindaco, con propria ordinanza, può interdire l'installazione, ordinare la rimozione o disciplinare gli orari di utilizzo dei dehors sulla base di valutazioni specifiche finalizzate alla tutela della quiete pubblica, alla riqualificazione di aree degradate, nonché per motivi di ordine pubblico o in caso di necessità connesse allo svolgimento di manifestazioni.
5. All'orario di chiusura dell'attività presso la quale è installato il dehors tavoli e sedie dovranno essere assicurati mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato, gli ombrelloni dovranno essere chiusi o rimossi, le tende a sbraccio dovranno essere ritirate, l'accesso alle strutture di copertura dovrà essere impedito. Il gestore dovrà pulire l'area del dehors raccogliendo bicchieri, lattine e rifiuti vari anche se non derivanti dall'esercizio dell'attività. Deve inoltre raccogliere eventuali bicchieri, lattine e altri rifiuti, tipici dell'attività esercitata, anche nelle aree circostanti il dehors. Quanto previsto al presente comma dovrà essere osservato anche in caso di chiusura per ferie dell'esercizio o per sospensione dell'attività.
6. È vietato collocare nei dehors frigoriferi o banchi refrigeranti, spinatrici, prese d'acqua, distributori o altre simili attrezzature.
7. Al termine del periodo di occupazione temporanea dell'area, o nei periodi di prolungata chiusura dell'attività di somministrazione, tutta la struttura dovrà essere rimossa, prevedendo allo scopo opportuni luoghi di ricovero, dove accantonare gli elementi componenti il dehors, in modo da lasciare libera l'area interessata.

Art. 13- Durata della concessione e canone. Revoca anticipata per pubblico interesse

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors potrà avere, su richiesta dell'interessato, la seguente durata:
 - a) dehors stagionale: per un periodo complessivo inferiore all'anno solare.
 - b) dehors permanente: da un minimo di 12 mesi fino ad un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno indicato in concessione quale inizio dell'occupazione del suolo pubblico. Il dehors inizialmente stagionale che, in seguito a proroghe, supera il periodo temporale di un anno è considerato dehors permanente per il periodo successivo al decorrere del primo anno, al fine del computo del canone dovuto.
2. In tutti i casi di installazione su area pubblica o ad uso pubblico, l'occupazione è soggetta al pagamento del relativo canone unico patrimoniale, determinato ai sensi dell'apposito regolamento.
3. La concessione è legata all'attività principale, cessata la quale è automaticamente revocata e la struttura deve essere rimossa definitivamente.

4. La richiesta di rinnovo della concessione, purché non intervengano modifiche dell'allestimento, va presentata almeno 60 giorni prima della data di scadenza della precedente concessione sulla base di una semplice domanda.
5. Alla scadenza della concessione senza rinnovo ed in caso di revoca del provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente i dehors, provvedendo al completo ripristino dell'area. In caso di inadempienza, decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione Comunale provvederà con propri mezzi alla rimozione dei dehors, addebitando le spese all'esercente.
6. La rimozione del dehors deve essere effettuata anche in caso di cessazione dell'attività (salvo subentro) da parte del concessionario, a propria cura e spese, con immediatezza e comunque entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività.
7. Il Comune, attraverso atto motivato del competente organo comunale, può in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione rilasciato.
8. Nel caso di dehors annessi a chioschi, la durata della concessione non perdura oltre la scadenza della concessione relativa al chiosco stesso, e decade con essa. Qualora la concessione del chiosco sia connessa ad un accordo o convenzione, la concessione del dehors può essere rilasciata solo in seguito o contestualmente ad una modifica di tale accordo o convenzione.

Art. 14- Lavori o eventi nell'area o nel sottosuolo

1. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di dehors si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi, interventi manutentivi, interventi per la realizzazione e l'allestimento di fiere, eventi, mercati compreso il mercato settimanale, od altre manifestazioni promosse dal Comune o da terzi, non realizzabili con soluzioni alternative, il concessionario s'impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono i dehors.
2. In tal caso il Comune, o il soggetto privato interessato, provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione, la necessità di avere libero il suolo di norma almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori o degli eventi. In alternativa il Comune, indica direttamente nella concessione il periodo nel quale il dehors deve essere rimosso.
3. La comunicazione di cui al comma 2 non è necessaria nel caso di eventi ricorrenti o ampiamente pubblicizzati quali il mercato settimanale, il Carnevale di Cento e la Fiera di settembre.
4. In caso il comune, gli enti gestori di pubblici servizi o altri soggetti incaricati o autorizzati debbano eseguire operazioni di cui al comma 1 che rivestano carattere di urgenza o di pronto intervento, il concessionario è tenuto a liberare il suolo dal dehors nel minor tempo possibile e non si applica il termine di cui al comma 2.

Art. 15- Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dai dehors

1. Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico dagli elementi e dalle strutture che compongono i dehors deve essere risarcito dal titolare della concessione.
2. Per i danni arrecati al demanio e al patrimonio comunale, i Settori comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito, richiedendone il risarcimento secondo le forme di legge, oltre ad applicare le eventuali sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 16 – Sanzioni, revoche sanzionatorie, decadenza

1. Per le violazioni alle disposizioni e il mancato rispetto delle condizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lg. 18/08/2000, n. 267, fatta salva la possibilità dell'adozione delle misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.

2. La concessione è revocata, previa diffida ad adempiere e regolarizzare, che può comportare la sospensione dell'autorizzazione all'uso del dehors, quando:

a) l'irregolarità o la mancanza di manutenzione comportino nocumento al decoro o pericolo per persone e cose, con riguardo anche alla sicurezza stradale, o incomodo alla fruizione dello spazio pubblico o aperto al pubblico;

b) agli elementi ed alle strutture componenti i dehors siano apportate modificazioni rispetto alle tipologie e caratteristiche autorizzate;

c) le attività svolte nei dehors siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle autorità competenti. Qualora il titolare dell'esercizio sia sanzionato con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., la decadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors determina l'impossibilità di richiedere una nuova concessione per i successivi tre mesi

d) in caso di particolare gravità delle violazioni o dell'occupazione abusiva di suolo pubblico anche stradale, o di reiterazione delle stesse condotte nell'arco di ventiquattro mesi;

e) a seguito di inutilizzo del dehors per un periodo superiore a 30 giorni senza giustificato motivo, escluso il periodo di chiusura dell'esercizio per ferie, accertato dal servizio di Polizia Locale con apposito verbale. In tal caso il Servizio competente provvede ad emettere atto di revoca della concessione con rimozione del dehors nel termine di 15 giorni dal ricevimento di tale disposizione. In mancanza di adempimento la rimozione viene effettuata d'ufficio, con addebito al titolare della concessione delle spese di smontaggio, smaltimento dei materiali e rimessa in pristino del suolo pubblico.

3. Si applicano le sanzioni e le decadenze previste dal regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale.

4. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.lg. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e le disposizioni contenute nell'art. 3 comma 16 della Legge 15/07/2009 nr. 94 .

5. In caso di revoca, decadenza o scadenza della concessione, e di successivo mancato sgombero dell'area, il comune provvede d'ufficio in economia o a mezzo di ditta incaricata. Il materiale rimosso sarà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Locale.

6. Il mancato rispetto dei limiti acustici e degli orari di cui all'art. 9 comporta il divieto di prosecuzione della attività di intrattenimento musicale o diffusione sonora. La mancata ottemperanza al divieto di cessazione dell'attività determina la decadenza o revoca della concessione, salva l'applicazione delle apposite sanzioni.

Art. 17- Rimandi normativi. Indicazioni applicative

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, è fatto rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti e che attengono. Si applicano, in particolare, le seguenti discipline:

- Norme, piani e regolamenti in materia di urbanistica ed edilizia;
- Normativa applicabile in materia di somministrazione e consumo sul posto di alimenti e bevande;
- Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale;
- Regolamento per la protezione dall'esposizione al rumore degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno;
- Regolamento comunale d'igiene;
- Regolamento comunale di Polizia Urbana;
- Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale;
- Codice civile;
- Codice della Strada;
- Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931, n. 773).

2. In particolare, per quanto riguarda i dehors su area privata pertinenziale, si applica quanto previsto dall'art. 47-bis delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale. A tali dehors si applicano altresì, le prescrizioni di cui al presente regolamento, in quanto compatibili.

3. Con uno o più provvedimenti il dirigente competente può fornire indicazioni operative o applicative, approvare modulistica, approvare schemi grafici e planimetrici, per rendere maggiormente agevoli l'interpretazione e l'applicazione del presente regolamento.

Art. 18- Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto stabilito dalle disposizioni del vigente Statuto Comunale e sue successive modifiche ed integrazioni.

2. Il presente regolamento si applica anche ai dehors presenti alla data della sua entrata in vigore, salve le caratteristiche dei dehors previste dalle concessioni in essere, fino alla loro decadenza naturale o revoca.

3. Il Regolamento comunale per l'installazione e l'utilizzo dei dehors, approvato con deliberazione n. 147 del 30.11.2009, è abrogato.